



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. **88** del Registro - Seduta del: **28.12.2017**

**OGGETTO: AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 75/2017 E DELL'ART. 3 DELLA L.R. 27/2016. ATTO RICOGNITIVO E DI INDIRIZZO. PROROGA DEI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNO 2018 E PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI FINO AL 31.12.2019.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **14.00** e segg., nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>ODDO Giuseppe</b>	<b>P</b>
<b>MIGLIACCIO Vincenzo</b>	<b>P</b>
<b>MILAZZO Mario Salvatore</b>	<b>P</b>
<b>RADOSTI Giovanna Salvatrice</b>	<b>P</b>
<b>VALLONE Pietro</b>	<b>P</b>

Totale presenti **5**

Totale assenti **0**

Assume la Presidenza il Geom. **ODDO Giuseppe** – Sindaco del Comune con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. **SOMMA Salvatore**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 28-12-2017 avanzata dall'Assessore al Personale Vallone Pietro avente per oggetto: "**AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 75/2017 E DELL'ART. 3 DELLA L.R. 27/2016. ATTO RICOGNITIVO E DI INDIRIZZO. PROROGA DEI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNO 2018 E PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI FINO AL 31.12.2019.** "

-----000-----

**PREMESSO** che il superamento del precariato, mediante la stabilizzazione dei rapporti di lavoro flessibili in atto, costituisce un obiettivo strategico dell'amministrazione comunale, da attuare nel

rispetto e compatibilmente con le norme e i vincoli normativi ed in coerenza con i fabbisogni di personale;

**PRESO ATTO** che presso questo Ente prestano servizio con contratto a tempo determinato e parziale n. 11 soggetti, di cui n. 7 con impegno settimanale pari a 24 ore, ex L.R. n. 85/1995 e ss.mm.ii., n. 2 con impegno settimanale pari a 18 ore e n. 2 con impegno settimanale pari a 19 ore, ex L.R. n. 21/2003 di seguito indicati negli allegati elenchi "A" e "B" che fanno parte integrante della presente, tutti provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente, ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della l.r. 5/2014, il cui rapporto è stato da ultimo prorogato con deliberazione della Giunta Municipale n. 3 del 03-01-2017, fino al 31-12-2017;

**PRESO ATTO** che presso questo Ente prestano servizio N. 2 soggetti ASU di seguito indicati nell'allegato "C";

**PRESO ATTO** che con deliberazione della Giunta Municipale n. 01 del 02/01/2017 (ex fondo sociale occupazione formazione, circolare assessoriale n. 245/1996) i soggetti ASU utilizzati dal Comune risultano prorogati fino al 31/12/2017 e che ai sensi dell'art. 11, comma 3, della LR. 8/2017, le attività socialmente utili potranno essere prorogati fino al 31/12/2019;

**PRESO ATTO** che con deliberazione della Giunta Municipale n. 02 del 02/01/2017 (circolare assessoriale n. 331/1999) i soggetti ASU utilizzati dal Comune risultano prorogati fino al 31/12/2017 e che ai sensi dell'art. 4, comma 1, della LR. 27/2016, le attività socialmente utili potranno essere prorogati fino al 31/12/2019;

**VISTO** l'art. 20 del d.lgs. 75/2017 che detta speciali disposizioni volte ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art. 97 Cost., le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di ciascuna amministrazione;

**VISTA** la circolare del Ministro per la semplificazione e Pubblica Amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 che detta indirizzi operativi per l'applicazione della speciale disciplina volta al superamento del precariato;

**CONSIDERATO** che le procedure di reclutamento speciale transitorio previste dalla richiamata normativa debbono svolgersi nel triennio 2018/2020 e sono rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 20 cit., tra i quali non rientrano i lavoratori socialmente utili ( cfr. Corte Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera n. 327/2017);

**DATO ATTO**, in particolare, che l'art. 20, comma 1, consente l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale mediante riconversione del contratto a tempo determinato, purché in possesso di tutti i requisiti a seguire:

**a)** *risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione;*

**b)** *sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*

**c)** *abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione;*

**DATO ATTO**, altresì, che l'art. 20, comma 2, consente alle amministrazioni, per il triennio 2018-2020, di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

**a)** *risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso, quindi anche i soggetti titolari di collaborazioni coordinate e continuative;*

**b)** *abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;*

**CONSIDERATO** che la stabilizzazione del personale precario utilizzato dalle pubbliche amministrazioni non costituisce un diritto soggettivo del lavoratore a termine ma una scelta organizzativa che deve svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art.6, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.: come ha affermato la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, nella deliberazione 6.11.2014, n. 192/PAR, "la programmazione presuppone la ricognizione dell'effettivo fabbisogno di personale dell'ente, in relazione (fra l'altro) alle funzioni istituzionali da svolgere, ai carichi di lavoro, alle risorse finanziarie a disposizione; il percorso programmatico viene compiuto sulla base dell'analisi delle necessità oggettive, non costituisce di certo uno strumento che possa giustificare di per sé un ampliamento della dotazione organica, sorretto dall'unica necessità di soddisfare l'esigenza di procedere a nuove assunzioni o alla stabilizzazione dei lavoratori precari [...] Il problema non è stabilire se la necessità di stabilizzare il personale precario debba influenzare e condizionare la programmazione, ma semmai di comprendere se, dopo aver effettuato l'analisi del fabbisogno in funzione delle esigenze effettive dell'ente, emerga o meno la necessità di utilizzare dei profili professionali che, in concreto, coincidono con quelli del personale" precario in atto utilizzato dal Comune;

**PRESO ATTO** che in base alla richiamata circolare ministeriale "nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, le amministrazioni possono comunque procedere all'attuazione delle misure previste dall'articolo 20 a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti nella pianta organica. Si ricorda, infatti, che secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del d.lgs. 75/2017, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 del 2001, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

**RICHIAMATA** la l.r. 29.12.2016, n.27, contenente "disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario", il cui art. 3 dispone:

– al comma 1, che i comuni "al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, possono nel corso degli anni 2017 e 2018 adottare le procedure previste dall'art 4 commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013 n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 con priorità per le procedure di cui al comma 6";

– al comma 6, che per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui al richiamato art. 30, comma 1, della l.r. 5/2014, ai comuni "a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo (nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015) parametrato in base ai soggetti assunti";

– al comma 8 che "la mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2018, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2019 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma";

**RITENUTO**, pertanto, di poter avviare le procedure di cui all'art. 20 a partire dal primo gennaio 2018, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti e presupposti anche finanziari previsti dalla norma richiamata, ivi compresa la capacità di sostenere a regime la spesa di personale derivante dallo speciale processo di reclutamento transitorio ove ci si dovesse avvalere della facoltà, pure prevista dall'art. 3, comma 1 della l.r. 27/2016 oltre che dall'art. 20, comma 3 del d.lgs. 75/2017, di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse per assunzioni flessibili nei limiti del loro ammontare medio nel triennio 2015-2017;

**CONSIDERATO** che, in base alle testuali indicazioni della richiamata circolare ministeriale, è necessario che il Comune – nelle more dell'adozione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica delle linee di indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di

personale di cui al novellato art. 6 del d.lgs. 165/2001- provveda alla ricognizione del personale potenzialmente interessato al processo di reclutamento speciale e delle esigenze di professionalità da reclutare attraverso tali procedure, “ciò al fine di poter definire anche in modo coerente, nel piano dei fabbisogni, le professionalità da reclutare sia in relazione al reclutamento ordinario rivolto all'esterno sia di quello speciale dedicato al superamento del precariato ed alla valorizzazione delle esperienze lavorative. Cosicché, una volta adottato il piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le procedure programmate ai sensi dell'articolo 20 risultino coordinate rispetto a quelle previsioni e possano comunque essere eventualmente aggiornate in coerenza”;

**DATO ATTO** che secondo le indicazioni della circolare n. 3/2017- “è opportuno che le amministrazioni adottino in ogni caso un atto interno, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, in cui diano evidenza del personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, e definiscano le ragioni delle loro scelte con riferimento all'an, al quomodo e al quando. Si ritiene fondamentale stabilire preventivamente criteri trasparenti sulle procedure da svolgere dandone la dovuta pubblicità” con particolare riguardo alle “modalità di svolgimento delle procedure concorsuali riservate di cui all'art. 20, comma 2;

**RITENUTO**, pertanto, che tale atto interno deve essere coerente ed accessivo alla programmazione del fabbisogno di personale che deve confluire nel Documento unico di programmazione 2018/2020, in quanto il piano di reclutamento straordinario di cui al richiamato art. 20 deve contenere un dettaglio che dimostri, in relazione ai risparmi da cessazione, le modalità di calcolo dell'ammontare delle risorse riconducibili alle facoltà ordinarie di assunzione, il 50% delle quali può essere destinato negli atti di programmazione alle speciali procedure di reclutamento a regime previste dall'art. 35, comma 3-bis del d.lgs. 165/2001 ( concorsi con riserva del 40% dei posti banditi o valorizzazione con punteggio dell'esperienza maturata da soggetti titolari di contratti flessibili di durata almeno triennale) oppure – per il solo anno 2018 - alle procedure di stabilizzazione di cui all'art.4, comma 6 del d.l. 101/2013;

**RITENUTO**, pertanto, necessario impartire puntuali direttive politiche al dirigente competente in materia di personale, finalizzate all'avvio delle procedure per superare il precariato con i soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part time in servizio presso il comune di Campofiorito nel triennio 2018/2020, avviando una puntuale attività ricognitoria, di concerto con la ragioneria ed i dirigenti anche ai fini dell'art. 33 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., che – tenendo conto dell'attuale dotazione organica e dei fabbisogni di personale programmati in coerenza con gli obiettivi strategici ed il piano della performance- indichi:

- 1) la sussistenza in capo al Comune di Campofiorito dei requisiti e presupposti previsti dall'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e dall'art. 3 della l.r. 27/2016 per avviare il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria dalla normativa richiamata;
- 2) l'elenco del personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del d.lgs. 75/2017, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, ed attestandone l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1 della l.r. 5/2014 e s.m.i.;
- 3) l'individuazione della capacità assunzionale, analiticamente determinata con riferimento ai risparmi da cessazioni e ai vincoli normativi vigenti, con l'indicazione della quota di capacità assunzionale che deve necessariamente essere destinata al reclutamento ordinario e della quota destinata al reclutamento speciale a regime di cui all'art. 35, comma 3-bis del d.lgs. 165/2001 e/o all'attuazione di eventuali stabilizzazioni di cui all'art. 4, comma 6 del d.l. 101/2013 per il solo anno 2018;
- 4) l'indicazione delle risorse assunzionali aggiuntive previste dall'art. 3, comma 1 della l.r. 27/2016, quantificate nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017, che possono essere destinate al reclutamento speciale dei precari di cui al superiore punto 2);
- 5) il numero di contratti a tempo indeterminato, con l'indicazione di eventuale regime orario part-time che non può essere inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015, che possono essere stipulati, ed il tempo di attuazione e conclusione del piano straordinario, compatibile con gli strumenti del ciclo di bilancio;
- 6) le modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento, e i criteri di svolgimento delle procedure proposte, nell'ipotesi in cui il piano ipotizzi una applicazione parziale rispetto ai soggetti in astratto in possesso dei requisiti;

**VISTO** l'art. 109, comma 1 del Tuel;

**DATO ATTO** che il presente atto costituisce mero atto di indirizzo politico per cui può prescindere dai pareri di cui all'art. 53, della legge n. 142/90 nel testo recepito dalla l.r. 48/1991 e s.m.i

## **P R O P O N E**

1) **DI DISPORRE** l'avvio delle procedure speciali transitorie di cui all'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e di cui all'art. 3 della l.r. 27/2016 al fine della stabilizzazione dei rapporti a tempo indeterminato dei soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part-time in servizio presso il Comune di Campofiorito nel triennio 2018/2020;

2. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile del settore Amministrativo ad avviare le procedure per il superamento del precariato nel Comune di Campofiorito tramite l'istruttoria di un atto interno da sottoporre alla Giunta Comunale, per l'avvio del confronto con le organizzazioni sindacali, finalizzato ad individuare le professionalità da reclutare in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 secondo la speciale disciplina di cui all'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e all'art. 3 della l.r. 27/2016;

3. **LA STESURA** del documento di cui al superiore punto 2 ed il suo contenuto debbono tenere conto ed evidenziare:

- la sussistenza in capo al Comune di Campofiorito dei requisiti e presupposti previsti dall'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e dall'art. 3 della l.r. 27/2016 per avviare il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria dalla normativa richiamata;

- l'elenco del personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del d.lgs. 75/2017, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, ed attestandone l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1 della l.r. 5/2014 e s.m.i.;

- l'individuazione della capacità assunzionale, analiticamente determinata con riferimento ai risparmi da cessazioni e ai vincoli normativi vigenti, con l'indicazione della quota di capacità assunzionale che deve necessariamente essere destinata al reclutamento ordinario e della quota destinata al reclutamento speciale a regime di cui all'art. 35, comma 3-bis del d.lgs. 165/2001 e/o all'attuazione di eventuali stabilizzazioni di cui all'art. 4, comma 6 del d.l. 101/2013 per il solo anno 2018;

- l'indicazione delle risorse assunzionali aggiuntive previste dall'art. 3, comma 1 della l.r. 27/2016, quantificate nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017, che possono essere destinate, ferma restando l'acquisizione della certificazione da parte del Responsabile del Settore finanziario, al reclutamento speciale dei precari di cui al superiore punto;

- il numero di contratti a tempo indeterminato, con l'indicazione di eventuale regime orario part-time che non può essere inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015, che possono essere stipulati, ed il tempo di attuazione e conclusione del piano straordinario, compatibile con gli strumenti del ciclo di bilancio;

4. Di stabilire, al fine dell'invarianza dei saldi finanziari, che ai sensi del comma 6° dell'art. 3 della L.R. 27/2016 le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, verranno effettuate con le procedure di legge (selezione interamente riservata per titoli ed esami ad eccezione del personale inquadrato nelle categorie A e B) nei limiti del contributo riconosciuto dalla Regione in misura pari a quanto previsto dal comma 10 del citato art. 3 (ossia, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015) e per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili nei limiti del contributo di cui all'articolo 11, comma 5, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 pari all'importo dell'assegno di utilizzazione in ASU.

5. Di dare atto che in via ulteriore, mediante l'utilizzo dei contributi regionali per la stabilizzazione degli ASU che, ai sensi del comma 2 e seguenti dell'art. 3 della L.R. 27/2016 costituiscono risorse integrative che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica il Comune resterà esonerato dal calcolare detto cofinanziamento dal complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, migliorando, così, i propri indicatori ed i saldi relativi anche a questo specifico profilo.

6. Di prorogare, per l'effetto, per l'anno 2018, sussistendo il fabbisogno organizzativo e per assicurare la funzionalità dei servizi, ai sensi dell'art. 20, comma 8, del d.lgs. 75/2017, ed ai sensi dell'art.3 della L.R. 27/2016, in relazione all'effettiva capacità assunzionale dell'Ente secondo il relativo regime e tenuto anche conto dei vincoli di spesa e delle situazioni di bilancio, il rapporto di lavoro del personale di cui all'allegato "A" e "B" in servizio presso questo Ente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part time, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del d.lgs. 75/2017.

7. Di prorogare ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. 27/2016 le attività socialmente utili fino al 31/12/2019, per n. 4 lavoratori prioritari impegnati in attività socialmente di cui alla circolare n. 331/99, giusti nominativi indicati nell'allegato "C".

8. Di dare atto che il quadro normativo regionale garantisce la copertura finanziaria integrale dell'onere relativo alla proroga dei contratti in essere, nei limiti della spesa sostenuta nel 2015 per effetto del combinato disposto di cui all'art. 3, comma 11, della L.R. 27/2016 e della lettera a) del comma 10 del predetto articolo, acquisendo la stessa spesa carattere di neutralità per il bilancio dell'ente;

9. Di dare atto che l'attivazione delle procedure è subordinata all'adozione del Programma triennale del fabbisogno, all'attestazione di copertura finanziaria consolidata da parte dell'Ente Regione con riferimento alla normativa in narrativa richiamata e all'osservanza di tutti i seguenti obblighi previsti dalla normativa vigente:

- rideterminazione della dotazione organica (art. 6, c. 6, D. Lgs. n. 165/2001);
- ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di soprannumero o di eccedenza (art. 33, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001);
- conseguimento del saldo negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nell'esercizio precedente (art. 1, comma 723, lett. e), L. 208/2015 e Circolare RGS 5/2016, art. 1, comma 475 della legge n. 232/2016. Nel caso di mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali, a partire dall'anno 2018, il divieto di assumere è riferito al solo personale a tempo indeterminato - art. 1. c. 475 e 476, legge n. 232/2016);
- all' invio entro il 31 marzo della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (art. 1, comma 723, lett. e), L. 208/2015 e art. 1, c. 470, legge n. 232/2016, Circolari RGS 5/2016 e 17/2017. Dall' anno 2018 il divieto di assumere è riferito al solo personale a tempo indeterminato);

## LA GIUNTA MUNICIPALE

- **VISTA** la suddetta proposta;
- **PREMESSO** che sulla stessa hanno espresso parere **FAVOREVOLE**, ex art. 53 Legge 8-6-1990, n. 142, recepita dalla L.R. n. 48/1991, modificata dall'art. 12 della L.R. 23-12-2000, n. 30:
- il Responsabile dell' Area Amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- **PRESO ATTO** dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
- **CONDIVISI** i motivi che determinano l'emanazione dell'atto ed i fini che si intendono perseguire;
- **CONSIDERATA** la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;
- **VISTA** la L.R. n. 44/1991;
- **VISTA** la L. n. 142/1990 nonché le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000;
- **VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente;
- **AD UNANIMITA'** di voti espressi per alzata di mano;

## D E L I B E R A

1) **APPROVARE E FARE PROPRIA** la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva;

2) **DICHIARARE**, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/1991, il presente atto, immediatamente esecutivo.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**L'Assessore Anziano**  
**F.to MILAZZO Mario Salvatore**

**Il Presidente**  
**F.to ODDO Giuseppe**

**Il Segretario**  
**F.to SOMMA Salvatore**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione è stata affissa all'**Albo Pretorio On Line** sul sito istituzionale di questo Comune: **www.comune.campofiorito.pa.it**, a partire dal **29.12.2017** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 11 L.R. n. 44/1991.

**[ ] la presente deliberazione è stata inviata ai capigruppo consiliari in quanto l'oggetto rientra nelle materie di cui all'art. 4 comma 4 della L.R. 05-07-1997 n. 23.**

- che la presente **È DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO 28.12.2017**

**[x]** in quanto dichiarata di immediata esecutività.

**[ ]** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì, 28.12.2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to SOMMA Salvatore**

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addì 28.12.2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**



*Salvatore Somma*